



FORMAZIONE SULLE ATTREZZATURE DA LAVORO

ING. VINCENZO D'ONOFRIO



DEFINIZIONI

INFORMAZIONE= attività dirette a fornire le conoscenze che servono per identificare, ridurre e gestire i rischi

FORMAZIONE= processo educativo necessario per acquisire le competenze per svolgere in sicurezza i propri compiti in azienda, attraverso il trasferimento ai soggetti interessati delle conoscenze e delle procedure

ADDESTRAMENTO= attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.



▪ **Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro**

7. se l'attrezzatura richiede conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai suoi rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura sia riservato ai lavoratori allo scopo **incaricati** che abbiano ricevuto una *informazione, formazione ed addestramento adeguati*

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro

▪ **Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso**

2. chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro Dovrà acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali,... ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in **possesso della specifica abilitazione prevista.**

sanzione amministrativa da 750 a 2700 euro



▪ **Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento**

4. Il datore di lavoro provvede affinché i **lavoratori incaricati** dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano **una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici**, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori** nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.



ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE

1. piattaforme di lavoro mobili elevabili
2. gru a torre
3. gru mobile
4. gru per autocarro
5. carrelli semoventi a braccio telescopico
6. carrelli industriali semoventi
7. carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
8. trattori agricoli o forestali
9. escavatori idraulici
10. escavatori a fune
11. pale caricatori frontali
12. terne
13. autoribaltabili a cingoli
14. pompe per calcestruzzi



SCADENZE DI LEGGE

L'accordo entra in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta il 12/03/2012

I lavoratori che all'entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore cioè il 12/03/2015.

L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell'attestato previa verifica di un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

La formazione per il conseguimento delle abilitazioni non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 38 de D. Lgs. 81/2008.

La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.



REQUISITI DOCENTI

- **Esperienza almeno triennale sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**
- **Esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature**
- **Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici delle attrezzature**



RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Alla data di entrata in vigore dell'accordo (**12/03/2013**) sono riconosciuti i corsi effettuati che per ciascuna tipologia di attrezzatura soddisfino i seguenti requisiti:

- a) durata non inferiore a quelli previsti composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
- b) durata inferiore a quelli previsti composti come sopra a condizione che siano integrati da modulo di aggiornamento di 4 ore di cui 3 pratiche, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'acc.
- c) di qualsiasi durata, non completati da verifica finale, a condizione che siano integrati da modulo di aggiornamento di 4 ore di cui 3 pratiche e verifica finale

- gli attestati di abilitazione di cui sopra hanno validità di 5 anni a decorrere dalla data di attestazione del superamento della verifica finale per quelli del punto **a)**, dalla data di aggiornamento per quelli del punto **b)**, dalla data di attestazione del superamento della verifica finale per quelli del punto **c)**

- **i lavoratori del settore agricolo** che alla data di entrata in vigore dell'accordo (**12/03/2013**) sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni, sono soggetti al solo corso di aggiornamento di 4 ore di cui 3 pratiche e verifica finale da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo (12/03/2017)



IDONEITÀ DELL'AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE

- **area** delimitata senza impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche tali da consentire in sicurezza l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura
- **carichi**, ostacoli fissi e/o in movimento ed apprestamenti necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste dal punto "valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura
- **attrezzature** e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei all'attività di addestramento (*possibilità d'intervento dell'addestratore*) o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione
- **DPI** necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione





**IL TUO PARTNER
IDEALE PER LE
ATTIVITA'
DI FORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO
SULLE
ATTREZZATURE DI
LAVORO:**



PER INFORMAZIONI:



WWW.EECO.IT

*VIALE CARLO III, 156 - C/O CENTRO SERVIZI REGGIA PALACE
81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
TEL./FAX (PBX): 0823 1540391
CELL. 339 7436925*

info@eeco.it